

# STATUTO

## ART. 1

E' costituita una società a responsabilità limitata denominata: **"GIAROLO LEADER S.R.L."**



## ART. 2

La società ha sede nel Comune di Stazzano (AL), all'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il Registro delle Imprese.

Il Consiglio di Amministrazione potrà istituire, anche altrove, sedi amministrative, unità locali, filiali e rappresentanze e sopprimerle.

## ART. 3

La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2020 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea dei soci.

## ART. 4

La Società ha per oggetto la gestione dei finanziamenti destinati dalla CEE e dai Ministeri competenti allo sviluppo e al potenziamento, nelle aree comprese nell'obiettivo 2 e nelle zone Phasing Out come definite dalla Normativa Comunitaria, delle attività agricole, agroindustriali, turistiche e culturali, artigianali, con particolare attenzione alla difesa della qualità e alla possibilità del ripristino della qualità della vita in presenza di danni ecologici.

La Società promuoverà altresì interventi di sostegno per lo sviluppo del territorio, la sperimentazione di attività agricole, la costituzione di distretti legati allo sviluppo e alla tutela dei marchi di qualità, la formazione professionale dei giovani e la riqualificazione professionale, la promozione del turismo e della cultura, lo sviluppo delle attività artigianali e delle piccole aziende locali, il collocamento sul mercato dei prodotti agro-alimentari locali e il miglioramento tecnologico di tutta l'imprenditoria del settore, la tutela e il miglioramento dell'ambiente e delle condizioni di vita.

La società può partecipare alla rete Leader di carattere transregionale e transnazionale.

Tutte queste iniziative sono finalizzate a incrementare l'occupazione e a rendere produttive e competitive quelle attività tradizionali che a causa della scarsità di mezzi e di informazione hanno subito un processo di stasi nei confronti delle stesse attività su altre aree Europee.

Essa gestirà i finanziamenti assunti destinandone le relative somme ai soggetti indicati quali destinatari dell'Ente Statale rogante ed all'assunzione di partecipazioni negli organismi come infra indicato.

La Società potrà così assumere partecipazioni in organismi societari ed in consorzi ed associazioni aventi per oggetto lo sviluppo di attività agricole e forestali, di produzione casearia, di produzione vinicola, ovvero istituiti al fine di qualificare e migliorare la commercializzazione di prodotti agricoli e di produzioni legate all'agricoltura ed all'artigianato, ovvero aventi per oggetto lo sviluppo sotto qualsiasi forma del turismo, della cultura e del ripristino dell'ecosistema delle aree di intervento. Potrà altresì assumere partecipazioni o aderire ad organizzazioni di qualsiasi tipo la cui finalità è quella di potenziare e migliorare la qualità della vita nell'area di cui al 1° comma del presente articolo.

La società potrà compiere inoltre tutte quelle operazioni di carattere finanziario, mobiliare e immobiliare ritenute necessarie od opportune per il migliore conseguimento del proprio oggetto sociale precisandosi peraltro, ai sensi del D.L.gs. 385/93, che lo svolgimento delle attività finanziarie è consentito per quanto strettamente strumentale o connesso alle attività previste dall'oggetto sociale, essendo comunque esclusa ogni forma di raccolta di risparmio, in qualunque forma venga effettuata, nei confronti del pubblico.

Il capitale della società è versato per Euro 115.500,00 (centoquindicimilacinquecento/00) ed è rappresentato da quote del valore di 1 (un) Euro ciascuna.



Ai fini del raggiungimento dello scopo di cui all'art. 4 potranno far parte della società le Comunità Montane nonché i Comuni, le Banche, le Fondazioni, gli Enti e le persone giuridiche che hanno per scopo lo sviluppo ed il miglioramento del territorio di cui all'art. 4 nonché gli Istituti, Enti e persone fisiche e giuridiche che svolgono attività agricola, agroindustriale, turistica o artigianale nei territori indicati nell'art. 4 e le Associazioni culturali, sindacali o professionali che operano nell'ambito dello stesso territorio.

Le quote possono essere trasferite tra vivi fatto salvo il diritto di prelazione degli altri soci da esercitarsi al valore nominale.

#### **ART. 6**

Il socio può recedere dalla società nei casi previsti dalla legge.

La volontà di recedere deve essere comunicata all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro trenta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della decisione che legittima il recesso oppure, in mancanza di una decisione, dal momento in cui il socio viene a conoscenza del fatto che lo legittima.

L'esercizio del diritto di recesso deve essere annotato nel libro soci a cura dell'organo amministrativo.

Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute.

Il recesso non può essere esercitato, e se già esercitato è privo di efficacia, quando la società revoca la decisione che lo legittima.

#### **ART. 7**

Il socio che recede dalla società ha diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione al patrimonio sociale, determinato tenendo

conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali e immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di mercato delle partecipazioni societarie; in caso di disaccordo la determinazione avviene sulla base di una relazione giurata redatta da un esperto nominato dal tribunale ai sensi di legge, su istanza della parte più diligente. Il rimborso deve essere eseguito, con le modalità previste dalla legge, entro centottanta giorni dalla comunicazione della volontà di recedere.

#### **ART. 8**

L'assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge e può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, o entro centottantagioni quando particolari esigenze lo richiedono.

L'assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Delegato a mezzo di lettera raccomandata, o con telegramma, ovvero con qualunque altro strumento idonea a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento, contenente l'ordine del giorno da inviarsi ai Soci almeno otto giorni prima della data dell'adunanza.

L'assemblea si ritiene validamente costituita anche senza formalità di convocazione se sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e se interviene la maggioranza degli Amministratori in carica e, se nominati, dei Sindaci effettivi.

Possono intervenire all'assemblea i Soci iscritti nel Libro Soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

#### **ART. 9**



Ogni Socio che abbia diritto ad intervenire all'assemblea, può farsi rappresentare per delega scritta da altra persona che non sia Amministratore, Sindaco o Dipendente della Società, osservato comunque il disposto dell'art. 2372 del Codice Civile.

#### **ART. 10**

Ogni Socio ha diritto ad un voto per ogni quota di partecipazione al capitale sociale.

#### **ART. 11**

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge o dalle presenti norme sul funzionamento della società, e sugli argomenti sottoposti alla loro approvazione da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale. Le decisioni dei soci prese in conformità alla legge e all'atto costitutivo vincolano tutti i soci, ancorchè assenti o dissenzienti.

#### **ART. 12**

Sono riservate alla competenza dei soci :

- 1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- 2) la nomina e la revoca degli Amministratori, fatti salvi i diritti riguardanti l'amministrazione della società eventualmente attribuiti a singoli soci;
- 3) l'eventuale nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
- 4) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- 5) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 6) la nomina e la revoca dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
- 7) le altre decisioni che la legge riserva in modo inderogabile alla

**ART. 13**

Le decisioni dei soci sono assunte con il voto favorevole dei soci che rappresentano più della metà del capitale sociale e possono essere adottate con deliberazione assembleare, mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto dai soci.

Ogni socio che non sia moroso nell'esecuzione dei conferimenti ha diritto di partecipare alle decisioni e il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Devono essere sempre adottate mediante deliberazione assembleare le decisioni dei soci che riguardano le modificazioni dell'atto costitutivo oppure il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, e comunque quando lo richiedono uno o più amministratori o i soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, oppure sia espressamente previsto dalla legge.

**ART. 14**

Il procedimento per la consultazione scritta o l'acquisizione del consenso espresso per iscritto è regolato come segue. Uno dei soci o uno degli amministratori comunica a tutti i soci e a tutti gli amministratori non soci, previa acquisizione del parere favorevole del Collegio Sindacale, se nominato, il testo della decisione da adottare, fissando un termine non inferiore a quindici giorni entro il quale ciascun socio deve far pervenire presso la sede sociale l'eventuale consenso alla stessa.

In caso di mancata risposta nel termine fissato, il consenso si intende negato. Dai documenti devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa. Le comunicazioni possono avvenire con qualsiasi mezzo che consenta di verificarne la provenienza e di avere



riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi il telefax e la posta elettronica, e devono essere conservate dalla società.

Le decisioni dei soci adottate con queste modalità devono risultare da apposito verbale redatto a cura dell'organo amministrativo e inserito nel libro delle decisioni dei soci.

#### **ART. 15**

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, in sua assenza dal Vice Presidente e/o, se esiste, dall'Amministratore Delegato; in mancanza, il Presidente viene eletto dall'Assemblea..

#### **ART. 16**

L'Assemblea ordinaria e straordinaria sia in prima che in seconda convocazione è regolarmente costituita e delibera validamente con la presenza ed il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino almeno il 51% del capitale sociale.

Sono di competenza esclusiva dell'Assemblea e non possono essere delegate al Consiglio di Amministrazione le seguenti decisioni:

- a) aumenti di capitale sociale, compresi quelli da effettuarsi mediante conferimento in natura, ed altre modifiche dello Statuto Sociale;
- b) variazioni dell'oggetto sociale;
- c) conferimento di poteri al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato;
- d) fusioni e/o conferimenti in natura;
- e) distribuzione di utili;
- f) liquidazione della Società.

#### **ART. 17**

Le deliberazioni dell'Assemblea devono essere verbalizzate e firmate da chi ha presieduto l'assemblea e dal Segretario; quest'ultimo è designato dall'Assemblea e può essere scelto anche al di fuori dei Soci.

Nei casi di legge, e nel caso che il Presidente dell'Assemblea lo ritenga opportuno, il verbale sarà redatto da un Notaio.

#### **ART. 18**

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a sette membri eletti dall'Assemblea. Gli Amministratori possono anche non essere Soci della Società, durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

#### **ART. 19**

Il Consiglio di Amministrazione nomina tra i suoi membri il Presidente e può anche nominare un Vice Presidente nonché uno o più Amministratori Delegati.

Il Consiglio nomina un Segretario, che può essere anche estraneo al Consiglio.

Il Consiglio di Amministrazione si raduna sia nella sede sociale che altrove, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga utile o opportuno, ovvero ne sia fatta richiesta scritta da uno o più Amministratori.

La convocazione del Consiglio di Amministrazione è fatta dal Presidente, o in mancanza, da un altro Amministratore, a mezzo di lettera raccomandata, o con telegramma, ovvero con qualunque altro strumento idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento, contenente l'ordine del giorno da inviare cinque giorni prima ad ogni singolo Amministratore ed ad ogni Sindaco effettivo se è nominato il Collegio Sindacale.

In assenza del Presidente, la riunione del Consiglio di Amministrazione sarà presieduta dal Vice Presidente o dall'Amministratore Delegato ovvero dall'Amministratore più anziano di età. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli



Amministratori presenti. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione fanno constare da verbale scritto e firmato da chi ha presieduto e dal Segretario.



#### **ART. 20**

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezioni di sorta, e ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni o utili per l'attuazione dello scopo sociale, esclusi soltanto quelli che per legge o statuto sono riservati in modo tassativo all'Assemblea.

#### **ART. 21**

Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti di legge, può nominare direttori, institori, procuratori ad negotia e altri mandatari per determinati atti o categorie specifiche.

Il Consiglio può delegare al Presidente, al Vice Presidente e/o ad Amministratori Delegati, anche disgiuntamente, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 2475 del Codice Civile, esclusivamente i poteri di ordinaria amministrazione (salvo le deroghe per il compimento di specifici atti) e può conferire speciali incarichi a singoli Amministratori.

#### **ART. 22**

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2475 del Codice Civile, possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base di consenso espresso per iscritto con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori.

Il procedimento per la consultazione scritta o l'acquisizione del consenso espresso per iscritto è regolato come segue.

Il Presidente ovvero uno degli amministratori comunica a tutti gli altri Amministratori, previa acquisizione del parere favorevole del Collegio Sindacale, se nominato, il testo della decisione da adottare, fissando un

termine non inferiore ad otto giorni entro il quale ciascun amministratore deve far pervenire presso la sede sociale l'eventuale consenso alla stessa. In caso di mancata risposta nel termine fissato il consenso si intende negato.

Dai documenti devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa. Le comunicazioni possono avvenire con qualsiasi mezzo che consenta di verificarne la provenienza e di avere riscontro della decisione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo) compresi il telefax e la posta elettronica e devono essere conservate dalla società.

Le decisioni degli amministratori adottate con queste modalità devono risultare da apposito verbale redatto a cura del Presidente e inserito nel libro delle decisioni degli amministratori.

#### **ART. 23**

Salvo contraria deliberazione dell'Assemblea, gli Amministratori sono vincolati dal divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 del Codice Civile.

#### **ART. 24**

I compensi degli Amministratori sono determinati a norma dell'art. 2389 del Codice Civile.

L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute a cagione del loro ufficio.

La rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente ovvero, se nominato, al Vice Presidente in caso di assenza o impedimento del Presidente stesso, in esecuzione delle deliberazioni consiliari, nonché agli Amministratori Delegati, nei limiti delle rispettive deleghe.

#### **ART. 25**



La Società, quando lo richiedano le disposizioni di legge ovvero quando lo delibera l'assemblea dei soci, è controllata da un collegio sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti ai sensi di legge.

L'assemblea all'atto della nomina determina il compenso del Collegio Sindacale.

Ove consentito dalla vigente normativa e qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 2409 bis del Codice Civile, il Collegio Sindacale, salvo diversa delibera dell'Assemblea Ordinaria dei soci, esercita anche il controllo contabile.

#### **ART. 26**

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Entro i limiti e con le forme di legge, il Consiglio di Amministrazione procede alla formazione del bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria nei termini di legge e di statuto.

#### **ART. 27**

Gli utili netti risultanti dal bilancio - dopo l'assegnazione alla riserva legale - sono ripartiti tra i Soci in proporzione alle rispettive partecipazioni nella Società, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

I dividendi non riscossi entro cinque anni dal giorno in cui sono esigibili si prescrivono a favore della Società.

#### **ART. 28**

In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea straordinaria stabilisce le modalità di intervento e di nomina di uno o più liquidatori predeterminandone le attribuzioni.

#### **ART. 29**

La Società può emettere titoli di debito ai sensi dell'articolo 2483 del Codice Civile. Tale facoltà è attribuita alla competenza dei Soci, che si esprimeranno con delibera assembleare da adottare con il voto favorevole di soci che

rappresentano almeno il 75% del capitale sociale. La deliberazione regolerà modalità e condizioni dell'emissione.

#### **ART. 30**

Tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale dovranno essere devolute ad un Arbitro nominato dal Presidente del Tribunale del luogo nel quale ha sede la società su istanza della parte più diligente.

L'Arbitro deciderà in via rituale secondo diritto determinando altresì la ripartizione delle spese tra le parti.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci, se nominati, ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme del Decreto Legislativo 27 gennaio 2003 n. 5.

#### **ART. 31**

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa espresso riferimento alle disposizioni del Codice Civile e delle altre leggi vigenti.

Stazzano, 30 giugno 2009

Il Presidente del Consiglio di Amm.ne

prof. Graziano Montessoro

